



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008  
Tel. cell. 336-793611 – 329-0692863  
e-mail: [conapo.it@conapo.it](mailto:conapo.it@conapo.it)  
sito internet: [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma 21 gennaio 2006

Prot. 27/06

A S.E. il Presidente  
del Senato della Repubblica

A S.E. il Presidente della  
Camera dei Deputati

All'On. Presidente  
del Consiglio dei Ministri

All'On Ministro degli Interni

A tutti i Ministri del Governo

Loro Sedi

## Urgente anticipata via FAX

Oggetto: **ARBITRARIA ABROGAZIONE DELL'ART. 8 LEGGE 27 DICEMBRE 1941 N.1570 NEL "RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI E AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO A NORMA DELL'ART.11 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003, N°229".**

### **Onorevoli Presidenti, Onorevoli Ministri,**

abbiamo avuto modo di conoscere una bozza del provvedimento in oggetto, in corso di discussione, valutazione ed approvazione nei vertici del Ministero dell' Interno.

Non si può certo dire che ultimamente non si sia fatta la riforma del Corpo, anzi questa non ha eguali dal 1941 ad oggi, ma nello specifico di quello che spero nessuno abbia fatto "ad hoc", cioè nello schema di decreto legislativo recante *"riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003, n°229"*, in via di approvazione definitiva, all'art. 35 norme abrogate, si nota che l'articolo 8 della Legge 1570/41 non viene risparmiato dall'abrogazione senza peraltro essere in qualche modo ripresentato nel testo unico in esame.

Ci sembrava di aver capito che si trattava di un TESTO UNICO, un RIASSETTO delle norme esistenti a legislazione invariata, non una occasione per cancellare la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 8 della L.1570/41 recita: *"Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali."*

Con la Legge di smilitarizzazione (Legge 469/61) l' art. 8 della L.1570/41 non è stato esplicitamente abrogato ma nemmeno è stato confermato esplicitamente in vigore.

Esclusivamente l' art. 109 della Legge 469/61 ha consentito di tenere in vita la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza per i Vigili del Fuoco, laddove prevede che:

*“Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco. Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati **continuano ad applicarsi**, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, **le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570**, e dei regi decreti 16 marzo 1942, nn. 699 e 701.”* ( tra le quali l'art.8 della Legge 1570/41 NDR ).

**Interpretazione confermata anche dal parere Consiglio di Stato formulato nell'Adunanza della Sezione I<sup>^</sup>– 12 gennaio 1979 Sez. n. 1571/78 del quale si riportano di seguito brevi periodi:**

*“il servizio di prevenzione e estinzione incendi, nonché quello, più in generale, di tutela della incolumità delle persone rientrano nell'ambito della c.d. «attività di pubblica sicurezza», di cui essi debbono considerarsi una specificazione «ratione materiae». Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), costituisce compito naturale e indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla incolumità dei cittadini, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. L'osservazione in parola, per ora solo accennata, non è di poco conto se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi logicamente discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, **devesi allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza.**”*

*“essi (i Comandi Provinciali VVF) devono anche adoperarsi di propria iniziativa per la più completa osservanza da parte di chiunque delle relative norme antincendi. Poiché prevenzione questo per l'appunto significa, che deve essere realizzato e posto concretamente in essere ogni possibile mezzo di cui la tecnica e la scienza umana dispongano per scongiurare il verificarsi di eventi calamitosi e tale compito non può considerarsi esaurito semplicemente allorché si è posto in essere ciò che in maniera diretta a tal fine compete, ma, più in generale, **sorvegliando** che chiunque ne sia coinvolto faccia in proposito la parte che l'ordinamento gli assegna.”*

*“E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato nella specie a **quello di pubblica sicurezza** (T.U. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Ne consegue che l'obbligo di curare che i privati esercenti talune attività presentino le istanze intese a ottenere il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi incombe, nei limiti in cui esso non ricada - per carente predisposizione da parte dell'ordinamento dei relativi mezzi giuridici - sui VV.F., sulle autorità locali di P.S., che sono, come è noto, il Prefetto, il Questore, l'ufficio locale di P.S. e il Sindaco (art. 1 del citato T.U. n. 773).”*

*“Può aggiungersi per completezza **che l'identificazione di coloro che modifichino le attività esercitate o le condizioni di sicurezza** e che, perciò, rientrino anch'essi tra gli obbligati a chiedere nuovamente altro certificato di prevenzione antincendi (art. 4, 2° comma*

della legge), rientra - in difetto di specifici poteri "ad hoc" dei VV.F. - tra i compiti generali della polizia di sicurezza,"

Ancor più dettagliata l'ordinanza n. 245/99 del Consiglio di Stato della quale si riportano di seguito brevi periodi:

"Quanto premesso è la conferma che i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente , e non solo occasionalmente , attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza ,"

"Peraltro , il Copro nazionale dei vigili del fuoco è stato fin dalla sua istituzione ( legge 27 dicembre 1941 , n. 1570 ) , investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia , cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza , così come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ) . Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961 , n. 469 che , all'art. 9 ha sottolineato il carattere civile del Copro senza , tuttavia , mutarne i compiti e le funzioni istituzionali , che sono di polizia di sicurezza ed , in generale , di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza.. "

"Spettano , inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art.16. Della legge n.469 del 1961 ) , sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza , in virtù del combinato disposto dell'art.109, secondo comma della legge n. 469 del 1961 e dall'art. 8 , primo comma , legge n. 1570 del 1941 citate , ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18.giugno 1931 , n. 773 agli artt. 16 (<< gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati al l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , ad i regolamenti o dall'autorità >> ) , ed 82 ( << Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , se occorre , lo sgombero del locale >> ) , restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto , ai sensi dell'art. 13 , primo comma , legge 1° aprile 1981 , n.121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica.!"

"Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco , va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942 , n.699 ( regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art.13 ,comma quarto della legge 8 Dicembre 1970 , n.966 ) ,all'art 33 stabilisce che I vigili del fuoco devono prestarsi senza risparmiarsi , in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso , all'art. 34 dispone che il personale permanente del medesimo Copro deve considerarsi continuo, anche se non è di turno ; all'art. 37 impone a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto il territorio,

PER QUESTI MOTIVI l' abrogazione dell' art. 8 della Legge 1570/41, oltre che arbitraria è disastrosa per l'attività svolta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, e quindi dannosa ancor più per i Cittadini, in quanto quotidianamente si presenterebbero situazioni ove gli appartenenti al Corpo Nazionale verrebbero relegati ad un ruolo di manovali del soccorso senza autorità alcuna, senza rappresentare i poteri dello Stato.

In pratica si metterebbe lo Stato sullo stesso piano delle associazioni di volontariato di protezione civile dove nessuna imposizione può essere impartita ai fini della sicurezza.

Sarebbe impossibile operare senza che i Vigili rivestano la qualifica di Pubblica Sicurezza, a partire proprio dal Nuovo Codice della Strada laddove in mancanza della qualifica risulterebbe impossibile per i Vigili del Fuoco procedere con autorità a regolare il traffico nei casi di incidente stradale ed in attesa dell' arrivo delle Forze di Polizia, oltre ai servizi a pagamento che vengono fatti nei luoghi di pubblico spettacolo, agli stadi, ecc.

Poiché questi tentativi di sminuire il ruolo dei Vigili del Fuoco sono in atto da molti anni e spessissimo trovano complicità politico-sindacale anche trasversale, è ragionevole il nostro dubbio che tutto questo possa essere piano piano attuato ad hoc per favorire interessi economici e politici negli spazi che verrebbero lasciati liberi da un Corpo Nazionale VVF appositamente sminuito nei poteri e quindi nell' esclusività ed autorità.

Per quanto sopra esposto, questa O.S. CONAPO chiede di bloccare immediatamente l'abrogazione arbitraria dell' art. 8 della legge 1570/41 citata in oggetto.

Chiede inoltre di conoscere se i sindacati confederali presenti nel Corpo VVF sono stati messi al corrente dal Governo dell' abrogazione dell'art.8 L.1570/41, nonché il loro parere rilasciato.

Si avvisa che in mancanza si sentirà autorizzata a rivolgersi alle procure competenti e a dar inizio a lecite manifestazioni di protesta.

Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

Roma, 21 gennaio 2006



IL SEGRETARIO GENERALE  
( Antonio Brizzi )

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Brizzi".